### TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

## Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Federica La Marca - Presidente

dott. Francesco Moroni - Giudice

dott.ssa Simona Gambacorta - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16805/2020 promossa da:

A.R. (C.F. (...)), M.T.R. (C.F. (...)) e F.T. (C.F. (...)), tutti rappresentati e difesi dall'avv...., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ...

Attori

### contro

I.C. (C.F. (...)) rappresentato e difeso dall'avv...., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Convenuto

# Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato F.T., A.R. e M.T.R. convenivano in giudizio I.C., esponendo:

- di essere, rispettivamente, madre, fratello e sorella di G.R., deceduta in Torino in data 29.12.2017 a causa di neoplasia renale diffusasi a livello osseo, mentre il convenuto I.C. era stato il compagno convivente della de cuius;
- I.C. aveva fatto pubblicare, in data 16.2.2018, testamento olografo di G.R., redatto in data 10.12.2017, con cui lo stesso C. era stato nominato erede universale;
- G.R., a causa della grave patologia che l'aveva colpita, nell'ultimo periodo di vita (novembre-dicembre 2017) era costretta a letto sotto costante effetto di morfina e impossibilitata a scrivere,

poiché le sue ossa, comprese quelle della mano, erano irrimediabilmente compromesse dalle metastasi tumorali che ne impedivano la mobilità; - gli attori erano pertanto convinti dell'apocrifia e invalidità del testamento, motivo per cui avevano introdotto procedimento di mediazione, a cui il C. aveva aderito, e nell'ambito del quale era stata svolta CTU grafologica che aveva infine concluso per la falsità del testamento.

Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano al Tribunale di dichiarare la nullità del testamento e aperta la successione legittima, con conseguente condanna del convenuto a restituire i beni indicati nella denuncia di successione, in particolare gli immobili in comune di Lombriasco (TO) e il saldo dei due conti correnti intestati alla de cuius, oltre a tutte le altre somme di proprietà della de cuius.

Si costituiva in giudizio I.C., il quale si rimetteva al Tribunale circa l'utilizzabilità in giudizio della perizia grafologica svolta in sede di mediazione, dichiarando che, in caso di ritenuta utilizzabilità, ne avrebbe preso atto e non si sarebbe opposto all'apertura della successione legittima. Chiedeva, tuttavia, in via riconvenzionale, per l'ipotesi di accertata invalidità del testamento, che gli attori fossero condannati a rimborsargli le spese sostenute per il funerale e i diritti di concessione del loculo, per le imposte dovute relativamente all'anno 2017, per concludere il piano di rimborso di un finanziamento che la de cuius aveva contratto con F., e per il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile sito in L. viale P. 10, di proprietà di G.R. per la quota del 65% e dello stesso convenuto per la quota del 35%.

Non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 9.11.2021, sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Risulta dal doc. 11 degli attori (verbale 4.2.2020 nel procedimento di mediazione) che le odierne parti in causa, in tale ambito, hanno concordemente chiesto la nomina di un perito calligrafo per accertare l'autenticità e genuinità della scheda testamentaria datata 10.12.2017, acconsentendo preventivamente all'eventuale produzione della perizia in giudizio di futura incardinazione.

La perizia redatta dalla dott.ssa C.B. è dunque pienamente utilizzabile nell'ambito del presente giudizio, in quanto svolta su incarico di un soggetto terzo ed imparziale, quale è il mediatore, nonché in virtù dell'espresso accordo delle parti sul punto.

Del resto il convenuto non si è opposto a che il Tribunale possa avvalersi della perizia B., né ha sollevato eccezioni e contestazioni relativamente ai contenuti tecnici della medesima. Anche in sede di mediazione parte convenuta non ha formulato osservazioni alla bozza di perizia trasmessa dalla dott.ssa B., pertanto può concludersi che la ridetta consulenza sia esente da censure e non contestata dalle parti.

La dott.ssa B. ha concluso la propria relazione affermando l'apocrifia del testamento in quanto non proveniente dalla mano di R.G. "ma da altra e diversa mano che ha compiuto un grossolano tentativo di imitazione", esprimendo il suddetto giudizio in termini di "certezza tecnica".

Sulla base di tali conclusioni tecniche, ben motivate e come detto non contestate dalle parti, deve essere accertata la mancanza di autografia del testamento 10.12.2017 apparentemente riconducibile a G.R. e, conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità del testamento olografo ai sensi dell'art. 606 comma 1 c.c.

Accertata la nullità del testamento, si apre la successione legittima che vede quali eredi gli attori, i quali hanno chiesto la restituzione dei beni caduti in successione, in particolare: la quota di 65/100 dell'immobile di viale P. n. 10, la quota di 1/9 dell'immobile di via F. n. 9, ½ del saldo del conto corrente n. (...) presso B.C.S., ½ del saldo del conto corrente n. (...) presso B.C.S.

Gli attori hanno altresì chiesto la restituzione di "tutte le somme già di proprietà della de cuius". Tale domanda non può trovare accoglimento in quanto generica, non essendo stato specificato a quali somme si faccia riferimento né essendo state formulate istanze istruttorie sul punto, volte ad accertare la presenza di ulteriori poste attive nel patrimonio della de cuius.

Relativamente agli immobili, deve osservarsi che è incontestato che l'immobile di via F., di cui è caduta in successione la quota di 1/9, non sia nel possesso del convenuto, bensì dell'attrice sig. T., pertanto rispetto ad esso nessuna condanna alla riconsegna va pronunciata.

Quanto all'immobile di viale P., è documentale (doc. 4 convenuto) ed incontestato che lo stesso sia di proprietà del C. per la quota del 35%, mentre il restante 65% era in capo alla de cuius. Il convenuto ha dunque un autonomo titolo che legittima il possesso dell'immobile, pertanto anche rispetto ad esso non andrà pronunciata condanna al rilascio in favore degli attori.

Riguardo ai conti correnti, è incontestato che facciano parte della massa ereditaria la quota di metà delle giacenze del conto corrente n. (...) presso B.C.S., il cui saldo alla data del decesso era pari ad Euro 18.945,14, nonché la quota di metà delle giacenze del conto corrente n. (...) presso B.C., il cui saldo alla data del decesso era pari ad Euro 780,71, pertanto il totale caduto in successione è pari ad Euro 9.862,92.

Rispetto a tale somma (di cui il C. non contesta di essersi appropriato, sia pure destinandola al pagamento di debiti ereditari, cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta), il convenuto ha eccepito in via riconvenzionale la compensazione con spese dallo stesso sostenute per debiti e pesi ereditari, in particolare, stando alle conclusioni rassegnate:

- Euro 6.000,00 per le onoranze funebri e l'acquisto del loculo;
- Euro 1.325,27 a saldo delle imposte dovute dalla signora R. per l'anno fiscale 2017;
- Euro 2.012,52 a saldo del finanziamento contratto dalla signora R. con F. il 23.11.2016;
- Euro 17.802,35 per le rate di mutuo contratto il 24.9.2008 con B.C. s.p.a. pagate anche per la quota del 65% dal 31.1.2018 sino al 31.12.2020, oltre alle rate successive.

Quanto alle spese per i servizi funebri, risulta documentata la spesa di Euro 2.354,75 per il loculo cimiteriale (doc. 5 convenuto) e la spesa di Euro 2.902,00 per il funerale (doc. 13).

Tali spese, inoltre, non sono contestate.

Secondo Cass. n. 17938/2020 e altre, "Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchè essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria (...)".

La complessiva somma di Euro 5.256,75 andrà dunque rimborsata dagli eredi legittimi al convenuto che l'ha anticipata.

Dovrà altresì essere oggetto di rimborso la somma di Euro 1.325,27 pagata quale saldo IRPEF (doc. 6 convenuto; anche questa spesa non è stata contestata); il modello F24 indica, infatti, quale codice tributo il n. 4001 (che corrisponde appunto al saldo IRPEF) e quale anno di riferimento il 2017: dunque si tratta di un debito della de cuius per imposta sui redditi che deve quindi essere sostenuto dagli eredi in quanto successori universali a cui si è trasmessa l'obbligazione tributaria.

Anche riguardo al finanziamento F. non vi è stata alcuna contestazione da parte degli attori. Il doc. 7 convenuto dimostra l'esistenza del finanziamento contratto da G.R. con F.; il piano di rimborso ha la durata di due anni, da gennaio 2017 a dicembre 2018, con rate di Euro 167,71 ciascuna.

Anche il finanziamento in questione, dunque, rappresenta un debito della de cuius che come tale si trasmette agli eredi. Non è contestato che il convenuto abbia provveduto al pagamento delle rate successive al decesso della compagna, dunque per 12 mesi, da gennaio a dicembre 2018, per un totale di Euro 2.012,52. La circostanza risulta altresì dal richiamato doc. 7, nonché dai docc. 12 e 14.

Infine, per quanto riguarda il mutuo, non è contestato che lo stesso sia stato contratto per l'acquisto della casa di viale P. a L.. Il doc. 8 convenuto dimostra che parte mutuataria erano sia l'odierno convenuto, che G.R., comproprietari dell'immobile per le quote, rispettivamente, del 35% e del 65%.

Gli estratti di conto corrente prodotti da parte convenuta come doc. 12 e in allegato alla comparsa conclusionale (la produzione è ammissibile trattandosi di documentazione di formazione successiva allo spirare della preclusione istruttoria ed avendo il convenuto domandato anche il rimborso delle rate pagate in corso di giudizio) dimostrano che il C. abbia continuato a pagare l'intera rata del mutuo dopo il decesso della compagna, per le seguenti somme:

- nel 2018 complessivi Euro 8.773,50;
- nel 2019 complessivi Euro 9.110,00;
- nel 2020 complessivi Euro 9.470,84;
- nel 2021 (fino al mese di settembre incluso) complessivi Euro 7.357,08; TOTALE: Euro 34.711,42.

Trattandosi di debito a carico della de cuius per la quota del 65% (relativamente ai rapporti interni con l'altro mutuatario) trasmissibile agli eredi, questi ultimi subentrano nella titolarità passiva di tale obbligazione, con la conseguenza che dovranno rimborsare, a titolo di regresso ex art. 1299 c.c., al convenuto che ha continuato a pagare l'intera rata, la quota del 65% di pertinenza della de cuius.

Il 65% di Euro 34.711,42 è pari ad Euro 22.562,42.

Non vengono prese in considerazione le rate successive al settembre 2021 in assenza di prova del relativo pagamento.

Si possono a questo punto sommare tutte le spese sostenute dal convenuto di cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso: Euro 5.256,75 + Euro 1.325,27 + Euro 2.012,52 + Euro 22.562,42 = Euro 31.156,96.

Operando la compensazione tra la somma di Euro 9.862,92 che il convenuto è tenuto a restituire in accoglimento della domanda di petizione ereditaria e la somma di Euro 31.156,96 che gli attori sono tenuti a rimborsare in quanto eredi, si ottiene un credito a favore del convenuto di Euro 21.294,04.

Gli attori vanno dunque condannati a pagare, ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria ex artt. 752 - 754 c.c., in favore di I.C., la somma di Euro 21.294,04. Non sono stati domandati interessi.

L'esito della lite è qualificabile in termini di soccombenza reciproca, avendo trovato accoglimento, da una parte, la domanda di nullità del testamento proposta dagli attori, e, dall'altra, la domanda riconvenzionale del convenuto. Si dispone pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite.

# P.Q.M.

Il Tribunale di Torino in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accerta la nullità del testamento olografo datato 10.12.2017 apparentemente riconducibile a G.R.;

accertato che I.C. deve restituire agli attori la somma di Euro 9.862,92 quale relictum ereditario e che gli attori devono rimborsare al C. la complessiva somma di Euro 31.156,96, operata la compensazione,

condanna F.T., A.R. e M.T.R., ciascuno secondo la rispettiva quota ereditaria, a pagare a I.C. la somma di Euro 21.294,04;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

## Conclusione

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 10 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022.